



Comune di Siniscola

AREA TECNICA

Settore Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente, Demanio, Patrimonio e Porto

Via Roma 125 – 08029 - SINISCOLA (NU) - ☎ 0784 870838 – 📠 0784 878300

E mail: urbanistica@comune.siniscola.nu.it - Posta elettronica certificata: urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it

CAPITOLATO

Art. 1 Premesse- Norme Regolatrici

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli atti e i documenti ivi menzionati nonché gli allegati di seguito richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

L'esecuzione della presente convenzione è regolata , oltre che da quanto disposto nella medesima e dai suoi allegati:

- a) Dal codice civile e dalle disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato , per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- b) Dalle vigenti disposizioni di Legge e regolamento per la contabilità generale dello Stato;
- c) Dalle disposizioni di cui la D.Lgs. 3 luglio 2017, n° 117, “*Codice del terzo settore*”;
- d) Dalle disposizioni di cui la legge R.A.S n°39/1993, “*Disciplina dell’attività di volontariato*”;
- e) Dalle disposizioni di cui alle Legge n°104/1992, “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- f) Dall’Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Olbia, “*Ordinanze di sicurezza balneare*” n°49/2019;
- g) Dall’Ordinanza emanata dalla regione autonoma Sardegna- direzione generale degli enti locali, finanze e urbanistica, “*Ordinanza balneare 2020*” - approvata con la Determinazione prot. n°10208 del 03/04/2020, Determinazione n° 663;
- h) Dall’osservanza piena, assoluta ed inderogabile dei seguenti documenti facenti parte dell’affidamento in oggetto:
 1. Lettera di invito ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a): “**Assegnazioni ad Associazioni/Organizzazione di volontariato della collaborazione di attività di salvamento a mare di assistenza alle persone di in condizioni di inabilità - Stagione balneare 2020**”;
 2. Lettera-Offerta prevenuta al prot. _____ del _____ dell’Associazione “ _____”, C.F. _____;

Art.2-Oggetto dell'affidamento.

Il Comune di Siniscola affida all' Associazione " _____", che accetta di collaborare con il Servizio Urbanistica, Ambiente e Demanio, le attività di sorveglianza, e salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità che frequenteranno per la balneazione le spiagge libere del litorale di Siniscola, non che la delimitazione dello specchio acqueo, mediante posizionamento di boe, nelle spiagge: Capo Comino, Peschiera, La Caletta.

Con l'accettazione Associazione " _____" si obbliga a svolgere le attività dirette a prevenire il verificarsi di incidenti in acqua e nelle spiagge sorvegliate, al fine di garantire in modo completo la sicurezza dei bagnanti e di quanti frequentano le stesse spiagge, e rispettando in ogni circostanza la libertà, i diritti, la dignità, le convenzioni e la riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

Art.3 - Luoghi e orari di esecuzione.

Le attività dei volontari della Associazione AFFIDATARIA per il servizio di "Salvamento a mare e di assistenza alle persone in condizioni di inabilità" dovranno svolgersi:

- a) nelle spiagge denominate "Capo Comino", "Peschiera", "La Caletta" per complessivi ____ giorni, eventualmente prorogabili, nell'ambito della STAGIONE BALNEARE 2020, salvamento a mare dalle ore nei giorni feriali dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00;
- b) nei giorni prefestivi e festivi e dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle ore 19:00.
- c) durante tale periodo, la prestazione dovrà includere, altresì, "L'assistenza alle persone in condizioni di inabilità" da svolgersi nelle suddette spiagge, compresa l'installazione e la ripresa, a fine servizio, delle necessarie passerelle;
- d) delimitazione dello specchio acqueo, mediante posizionamento di boe.

Art.4 - Organico volontari- Assistenti Bagnanti.

I volontari della Associazione AFFIDATARIA opereranno nelle spiagge sopra indicate per garantire la sicurezza dei bagnanti dovranno essere tutti abilitati allo svolgimento dell'attività di "Bagnino" di salvataggio ed in possesso del prescritto brevetto, in conformità alla normativa vigente e nel numero, e con le funzioni/ruoli, dichiarati nella lettera-offerta pervenuta dall'Associazione " _____";

In ciascuna delle spiagge, nelle giornate e negli orari sopra indicati, l'Associazione AFFIDATARIA dovrà garantire la costante presenza del personale in possesso del brevetto, saranno presenti un assistente bagnante per la valutazione diretta, o a mezzo binocolo, della situazione; per la segnalazione agli Assistenti Bagnanti a terra e/o ad altri operatori (118, Capitaneria, mezzi nautici); per il coordinamento degli interventi di competenza del modulo di soccorso. La torretta è dotata di attrezzature di soccorso e sanitarie per il primo intervento.

L'Associazione AFFIDATARIA si obbliga a garantire che tutto il personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione sia munito delle prescritte coperture assicurative.

Art.5- Dotazioni.

Per maggiore efficienza ed efficacia nelle attività svolte dai “*Bagnini*” a garanzia della sicurezza, l’Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a dotare ciascuno di essi di:

n°1 maglietta di colore rosso “*SALVATAGGIO*”;

n°1 fischiello;

n°1 paia di pinne;

n°1 maschera subacquea;

L’Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga, altresì, ad installare in ciascuna delle spiagge sopra indicate una postazione attrezzata per il salvataggio, di proprietà del Comune, punto di primo soccorso e di assistenza generale alle persone in condizioni di inabilità, completo di torretta di avvistamento, di corsia di delimitazione area postazione e di area di lancio sino alla battigia.

Inoltre, l’Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a gestire le seguenti dotazioni ausiliarie: n° 3 torrette in legno comprensive di ripostiglio, n°3 natanti idoneo al servizio di salvataggio, n°3 binocoli, n°3 megafoni, n°3 salvagenti a siluro, n°3 rullo di salvataggio con cavo galleggiante, n°1 cassetta di primo soccorso comprensiva di cannula di respirazione bocca a bocca, n°1 pallone “*AMBU*” e n°2 bombole individuali di ossigeno terapeutico.

La stessa Associazione si obbliga ad impiegare un automezzo per lo svolgimento delle attività operative e per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie di supporto ai servizi di salvamento a mare e assistenza ai disabili.

Infine, l’Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a mantenere a disposizione n°2 defibrillatori semiautomatici (DAE), i quali, per ogni eventuale necessità d’uso, saranno disponibili ai soggetti abilitati, nell’esclusivo interesse Comune di Siniscola e della cittadinanza.

L’Ing. Battista Giovanni Deriu, quale rappresentante del Comune di Siniscola, avrà cura di individuare con successivo atto, di intesa con l’Associazione *AFFIDATARIA*, una idonea collocazione in edifici pubblici e /o privati dei due defibrillatori semiautomatici (DAE), segnalandoli con apposita cartellonistica, al fine di renderli utilizzabili da parte degli operatori abilitati.

Art.6- Controlli e verifiche.

Le attività svolte dai volontari della Associazione *AFFIDATARIA* per il “*Salvamento a mare e l’assistenza delle persone in condizioni di inabilità*” saranno oggetto di frequenti controlli, mediante accurate ispezioni eseguite nelle spiagge da incaricati del Comune di Siniscola, al fine di verificare l’esatta attuazione di tutte le disposizioni che disciplinano tali attività nonché di tutte le clausole previste dalla presente convenzione.

In ciascuna delle spiagge sorvegliate dovrà essere presente il foglio di servizio, nel quale saranno riportati, per ogni giornata di attività svolta, i nominativi dei volontari impiegati, i loro orario di inizio e di fine servizio nonché le rispettive firme ben leggibili, tali documenti dovranno essere trasmessi periodicamente al Servizio Urbanistica, Ambiente e Demanio.

Art.7- Obblighi di riservatezza.

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni personali di cui venga in possesso, in qualunque modo le abbia acquisite, di non divulgare in alcuna forma e di non fare oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione *AFFIDATARIA* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che L'Associazione *AFFIDATARIA* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dall'amministrazione.

L'Associazione *AFFIDATARIA* potrà citare i termini essenziali della presente convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa ad affidamenti, gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione comunale.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "*Trattamento dei dati personali*", L'Associazione *AFFIDATARIA* impegna, altresì, a rispettare quanto previsto nella normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art.8- Trattamento dei dati personali.

Le parti dichiareranno di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni concernenti il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della stessa convenzione e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della vigente normativa.

L'Amministrazione comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione della convenzione e l'esecuzione economico- amministrativo della stessa, per l'adempimento di obblighi legati ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione della presente convenzione L'Associazione *AFFIDATARIA* acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet comunale.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.lgs. n°196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione e , in ogni modo, non incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art.9 – Responsabilita' e assicurazione

L'Associazione *AFFIDATARIA* è l'unica responsabile di tutti i danni che dovessero derivare in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, sia a causa della condotta dei propri volontari, sia a causa delle attrezzature utilizzate in ogni tipologia di intervento.

L'Associazione *AFFIDATARIA*, nell'ambito della spesa destinata per il presente servizio e per il periodo di esecuzione, è delegata a stipulare apposita assicurazione obbligatoria, ai sensi del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n 117, art 18, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Al fine di esentare il Comune di Siniscola da ogni responsabilità di danni, ex artt. 2043 e ss.C.C., connessa a tutte le attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione " _____ " ha stipulato una polizza assicurativa con la Compagnia: _____, polizza n. _____, con scadenza _____, per un massimale di Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per sinistro (persona, animali o cose), a copertura delle responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione *AFFIDATARIA* è vincolata a recapitare al Comune di Siniscola le polizze suddette, che dovranno essere allegate al presente atto per farne parte sostanziale ed in assenza delle quali la presente convenzione non sarà attuabile.

Art.10 – Vincoli dell'associazione affidataria verso i volontari

Al fine di garantire la sicurezza dei propri volontari, l'Associazione *AFFIDATARIA* richiede agli stessi il rispetto di precise misure di sicurezza. In particolare, l'Associazione *AFFIDATARIA* garantisce che i volontari svolgano le attività di cui alla presente convenzione:

- avendo acquisito il brevetto di "Bagnino" di salvataggio e altre abilitazioni prescritte dalle norme vigenti;
- frequentino corsi di aggiornamento nel settore oggetto della presente convenzione;
- dispongano dei dispositivi di protezione e delle attrezzature specifiche indicate nel precedente art.5;
- rispettino tutti i protocolli operativi e le norme di sicurezza che disciplinano il settore oggetto della presente convenzione.

Art 11 – Spese rimborsabili

L'Associazione *AFFIDATARIA* assicura ai volontari il rimborso delle spese sostenute, che sarà loro corrisposto entro trenta giorni dalla liquidazione delle somme erogate dal Comune di Siniscola.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", il Comune di Siniscola potrà rimborsare all'Associazione *AFFIDATARIA* esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione, in particolare gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, sempre che tutte le spese siano regolarmente documentate.

Ai sensi dell'art 56, comma 4, del D.lgs. n. 117/2017 il Comune di Siniscola esclude qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e limita all'Associazione *AFFIDATARIA* il rimborso dei costi indiretti alla quota-parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Siniscola deve altresì porre in evidenza che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione di volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Per quanto sopra, in relazione ai servizi di cui alla presente convenzione e limitatamente al periodo di attività convenzionata, all'Associazione *AFFIDATARIA* saranno rimborsate le seguenti voci di spesa:

- a) altri costi diretti per l'acquisto di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività di salvamento (acquisto del carburante necessario per il posizionamento quotidiano dei mezzi di soccorso presso le postazioni in spiaggia, ivi compresi moto d'acqua e gommoni, il successivo rientro e rimessaggio presso le sedi ovvero presso i porti più vicini – acquisto e posizionamento di cartellonistica e avvisi – acquisto e posizionamento di attrezzature per favorire la mobilità sugli arenili ecc.).
- b) rimborsi a favore delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale – categoria mare:
 - assunzione di personale abilitato (in forma minoritaria in modo tale da garantire la previsione di una quota maggioritaria di partecipazione di operatori volontari);
 - investimento relativo all'acquisto, al noleggio e al rinnovo delle attrezzature eseguito direttamente dalla Associazione *AFFIDATARIA* del servizio. Gli acquisti ed i noleggi possono riguardare mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, torrette di avvistamento, salvagenti, sagole, segnalatori, presidi di soccorsi medici, accessori, bandiere, etc... I materiali acquistati e le attrezzature, che comunque resteranno di proprietà comunale e quindi inseriti nel proprio inventario dei beni mobili, potranno essere custoditi dalla stessa Associazione *AFFIDATARIA*, per la stagione 2020, che ne curerà l'efficienza e la disponibilità;
 - investimento relativo alla manutenzione ordinaria e/o ripristino funzionale delle attrezzature di salvamento in comando d'uso da altri Enti o Istituzioni (torrette di avvistamento, mezzi nautici/imbarcazioni di soccorso, attrezzature e materiali specifici di salvamento, primo soccorso e rianimazione) la relativa spesa potrà essere sostenuta in nome e per conto dell'amministrazione comunale;
 - costi per il rimborso spese degli operatori volontari liquidati con le modalità previste dall'art. 40 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile, già art. 10 del D.P.R. n. 194/2001. I rimborsi così disposti e opportunamente documentati non potranno superare giornalmente € 15.00 per pasto per ogni turno di servizio di 6 ore, considerato dalla presa di servizio presso le sedi dell'Organizzazione oltre al rimborso per le spese carburante per i mezzi di proprietà dell'Organizzazione, conteggiato in applicazione della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 26.11.2004. Le organizzazioni di volontariato sono autorizzate, quando sprovviste sia di automezzi di proprietà che di automezzi regionali in comando d'uso, all'utilizzo del mezzo proprio

dei soci operativi previa autorizzazione della Direzione generale della Protezione Civile e secondo le modalità già impartite dalla stessa Direzione con apposita nota circolare;

- costi indiretti (costi telefonici, di segreteria e reintegro materiali di consumo) dovuti alla gestione dovranno eccedere la quota del 5% delle spese complessive rendicontate;
- il costo del carburante, precisamente documentato, necessario per il posizionamento quotidiano dei mezzi di soccorso presso le postazioni in spiaggia, ivi compresi moto d'acqua e gommoni, il successivo rientro e rimessaggio presso le sedi ovvero presso i porti più vicini;

Art. 12 - Documentazione delle spese rimborsabili

Le spese rendicontate, che l'Associazione *AFFIDATARIA* ha sostenuto in relazione ai servizi di cui alla presente convenzione e limitamento al periodo di attività convenzionata, saranno rimborsate quando accompagnate dalla seguente documentazione giustificativa:

- fatture con timbro e firma per quietanza a saldo;

- schede carburante per mezzi di soccorso, firmate in calce dal legale rappresentante, dalle quali per ogni rifornimento risulti: intestazione dell'Associazione *AFFIDATARIA*, la targa del veicolo, l'importo e la data del rifornimento;

- scontrini relativi a servizi o forniture di modico valore (importo massimo € 15,00), corredati da buono di consegna contenente i dati della transizione ed il timbro della ditta fornitrice;

- ricevute numerate, timbrate e sottoscritte dal legale Rappresentante dell'Associazione *AFFIDATARIA* e controfirme dal volontario, in relazione ai rimborsi chilometrici erogati per il raggiungimento delle postazioni di servizio da parte dello stesso volontario.

Il Comune di Siniscola deve porre in evidenza che non sono rimborsabili le spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Associazione *AFFIDATARIA* oltre il limite massimo dell'importo complessivo assegnato, ovvero non comprese nelle voci di spesa sopra indicate.

Art. 13 – Sub-ingresso-cessione della convenzione

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a non cedere la presente convenzione e/o consentire il sub-ingresso nella stessa convenzione, a pena di decadenza dell'affidamento, salvo il risarcimento di ogni maggiore danno.

In ogni caso, l'Associazione *AFFIDATARIA* rimane l'unico interlocutore e la sola responsabile verso il Comune di Siniscola.

Art. 14- Obblighi del comune verso l'associazione *affidataria*

Il Comune di Siniscola assume una regolare obbligazione giuridica nei confronti dell'Associazione *AFFIDATARIA*, fino alla concorrenza dell'importo di € _____ (Euro _____) (oneri di legge compresi), a copertura totale del rimborso delle spese vive che la stessa Associazione ha sostenuto per garantire il regolare svolgimento di tutti i servizi di cui alla presente convenzione.

Il rimborso spese dovuto dal Comune di Siniscola è comprensivo di ogni onere connesso alla presente convenzione e sarà erogato in unica soluzione, sulla base del rendiconto che l'Associazione *AFFIDATARIA* presenterà, dettagliando le varie voci relative alle spese vive effettivamente sostenute e producendo, per ciascuna spesa rendicontata, la regolare documentazione giustificativa.

Art 15-Cause di rescissione- penali

L'Associazione *AFFIDATARIA* si obbliga a garantire lo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione con puntualità e diligenza, senza alcuna interruzione o ritardo che possa compromettere la regolarità e la funzionalità dei servizi che deve erogare;

A giudizio insindacabile del Comune di Siniscola, la contestazione di gravi inadempienze che possano compromettere la regolarità, la funzionalità e/o la qualità dei servizi che devono essere erogati costituisce causa di rescissione unilaterale della presente convenzione.

Il Comune di Siniscola comunicherà all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Associazione *AFFIDATARIA* l'avvio motivato del procedimento amministrativo finalizzato alla rescissione, concedendo all'Associazione *AFFIDATARIA* cinque giorni per la presentazione di scritti difensivi.

La rescissione unilaterale della presente convenzione sarà comunicata all'indirizzo posta elettronica certificata dell'Associazione *AFFIDATARIA* e avrà effetto immediato, senza che l'Associazione stessa possa pretendere alcuna rivalsa o beneficio economico di cui non abbia già maturato il diritto.

Art. 16 -Obblighi dell'affidataria ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62

(CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI).

L'Associazione *AFFIDATARIA* deve provvedere, pena la decadenza della convenzione, ad informare i propri volontari dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Siniscola, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16/19, in quanto compatibili.

Art. 17- Obblighi dell'affidataria ai sensi dell'art 1. comma 9 della legge 190/2012 e dell'art. 23 del Piano Triennale Della Corruzione 2018-2020.

All'Associazione *AFFIDATARIA* è fatto divieto, durante l'esecuzione della convenzione e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo Comune.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, l'Associazione *AFFIDATARIA*, con la sottoscrizione presente convenzione, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 18- Domicilio dell'associazione

L'Associazione *AFFIDATARIA* elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti della convenzione presso il Comune di Siniscola, Via Roma 125 - 08029 Siniscola (Nu).

Il domicilio legale su indicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'affidamento, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia e costituisce il luogo dove il Comune di Siniscola e la Direzione dell'esecuzione della convenzione, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

Art. 19 - Norme di tutela del Personale – Clausola sociale

L' Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Imprese esercenti servizi integrati/multiservizi”, nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato.

L' Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

L' Appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in qualsiasi momento a richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dall' Appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Provincia, determina senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni.

Art. 20 - Formazione

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.

Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento. L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante una relazione sui corsi effettuati.

Art. 21 - Spese per la convenzione e oneri fiscali.

Le spese di stipulazione della presente convenzione, qualora necessarie, sono a carico dell'associazione AFFIDATARIA.

Art. 22 - Clausole di tracciabilità dei flussi.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art.3, commi 8 e 9 della L. 136/2010, l'associazione AFFIDATARIA si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e a pagare i corrispettivi effettuando transazioni mediante i servizi bancari o della società Poste SPA. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'associazione AFFIDATARIA si obbliga a comunicare al Comune di Siniscola gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle convenzioni con enti Pubblici, di cui all'art. 3 comma 1 della L.136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la convenzione si intende risolta di diritto nei casi in cui l'associazione AFFIDATARIA non rispetti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra richiamate e per ogni altro caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

Le violazioni di quanto sopraindicato determina per il comune di Siniscola il diritto di risolvere la convenzione, senza il ricorso ad atti giudiziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Restano salve le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.

Art. 23 - Disposizioni finali

L'associazione AFFIDATARIA accetta, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni della presente convenzione e di tutti i suoi allegati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore, alle norme del Codice civile nonché alle recenti disposizioni in materia.

La convenzione è stipulata con strumenti elettronici, in forma di scrittura privata.

La presente convenzione è composta di n. ____ (_____) pagine di foglio reso legale in bollo cui si aggiunge:

L'Allegato A – Lettera offerta pervenuta dall'Associazione AFFIDATARIA;

Art. 24 - Registrazione imposta di bollo

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27/bis del D.P.R n. 642/1972, introdotto dall'art. 17 del D.L.gs. n. 460/1997 e sarà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio, Ing. Giovanni Battista Deriu _____

L'Associazione AFFIDATARIA, Sig. _____